

Gazzetta ufficiale

L 272

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

56° anno
12 ottobre 2013

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) n. 971/2013 del Consiglio, del 10 ottobre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran** 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 972/2013 della Commissione, del 9 ottobre 2013, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Μεσσαρά (Messara) (DOP)]** 3
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 973/2013 della Commissione, del 10 ottobre 2013, recante approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Nürnberg Bratwürste/Nürnberg Rostbratwürste (IGP)]** 5
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2013 della Commissione, dell'11 ottobre 2013, riguardante le deroghe alle norme di origine previste nell'allegato II dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, che si applicano nell'ambito dei contingenti per taluni prodotti provenienti dal Nicaragua** 10
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 975/2013 della Commissione, dell'11 ottobre 2013, riguardante le deroghe alle norme di origine previste nell'allegato II dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, che si applicano nell'ambito dei contingenti per taluni prodotti provenienti dall'Honduras** 20

Prezzo: 4 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


★ Regolamento di esecuzione (UE) n. 976/2013 della Commissione, dell'11 ottobre 2013, riguardante le deroghe alle norme di origine previste nell'allegato II dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, che si applicano nell'ambito dei contingenti per taluni prodotti provenienti dal Panama	25
★ Regolamento di esecuzione (UE) n. 977/2013 della Commissione, dell'11 ottobre 2013, riguardante le deroghe alle norme di origine previste nell'allegato II dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, che si applicano nell'ambito dei contingenti per taluni prodotti provenienti dall'America centrale	31
★ Regolamento di esecuzione (UE) n. 978/2013 della Commissione, dell'11 ottobre 2013, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Sklandrausis (STG)]	33
★ Regolamento di esecuzione (UE) n. 979/2013 della Commissione, dell'11 ottobre 2013, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione di dazi addizionali per i mandarini e satsuma, le clementine, i carciofi, le arance, le pere, i limoni, le mele e le zucchine	35
Regolamento di esecuzione (UE) n. 980/2013 della Commissione, dell'11 ottobre 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli	37
Regolamento di esecuzione (UE) n. 981/2013 della Commissione, dell'11 ottobre 2013, recante fissazione del coefficiente di assegnazione da applicare alle domande di titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2014 nell'ambito di alcuni contingenti GATT	39

DIRETTIVE

★ Direttiva 2013/49/UE della Commissione, dell'11 ottobre 2013, che modifica l'allegato II della direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna ⁽¹⁾	41
---	----

DECISIONI

2013/496/UE:	
★ Decisione di esecuzione del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che sottopone a misure di controllo il 5-(2-amminopropil)indolo	44
★ Decisione 2013/497/PESC del Consiglio, del 10 ottobre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran	46



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 971/2013 DEL CONSIGLIO

del 10 ottobre 2013

che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC ⁽¹⁾,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio ⁽²⁾ attua le misure previste dalla decisione 2010/413/PESC e dispone, tra l'altro, il congelamento di tutti i fondi e di tutte le risorse economiche appartenenti alle persone, entità o organismi elencati negli allegati VIII e IX di tale regolamento.
- (2) Il 10 ottobre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/497/PESC ⁽³⁾ che modifica la decisione 2010/413/PESC e dispone un criterio di inclusione negli elenchi adeguato per includere persone e entità che hanno aggirato o violato le misure restrittive.
- (3) Tale misura rientra nell'ambito di applicazione del trattato e la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
- (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 267/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 267/2012, è così modificato:

- a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
 - "b) persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che hanno aggirato o violato, o aiutato una persona, un'entità o un organismo dell'elenco ad aggirare o violare le disposizioni del presente regolamento, della decisione 2010/413/PESC del Consiglio o della UNSCR 1737 (2006), della UNSCR 1747 (2007), della UNSCR 1803 (2008) e della UNSCR 1929 (2010);"
- b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
 - "c) membri del Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) oppure persone giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati dal Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche o da uno o più dei suoi membri di alto livello o come persone fisiche o giuridiche che agiscono per loro conto, oppure persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che forniscono assicurazioni o altri servizi essenziali all'IRGC o ad entità da essi possedute o controllate o che agiscono per loro conto;"
- c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
 - "e) persone giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati dall'Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) oppure persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che agiscono per loro conto, oppure persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che forniscono assicurazioni o altri servizi essenziali all'IRISL o ad entità da essi possedute o controllate o che agiscono per loro conto."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1).⁽³⁾ Cfr. pag. 46 della presente Gazzetta ufficiale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 10 ottobre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

R. SINKEVIČIUS

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 972/2013 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 2013

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Μεσσορά (Messara) (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1151/2012 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽²⁾.
- (2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della

denominazione «Μεσσορά» (Messara), presentata dalla Grecia, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾.

- (3) Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, la denominazione «Μεσσορά» (Messara) deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2013

Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

⁽³⁾ GU C 396 del 21.12.2012, pag. 24.

ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

GRECIA

Μεσσαρά (Messara) (DOP)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 973/2013 DELLA COMMISSIONE**del 10 ottobre 2013****recante approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Nürnberger Bratwürste/Nürnberger Rostbratwürste (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 2, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Germania relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Nürnberger Bratwürste»/«Nürnberger Rostbratwürste», registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/2003 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) La domanda riguarda la modifica della descrizione del prodotto.

- (3) La Commissione ha esaminato la modifica in questione e la ritiene giustificata. Poiché si tratta di una modifica minore, la Commissione può approvarla senza seguire la procedura di cui agli articoli da 50 a 52 del regolamento (UE) n. 1151/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Nürnberger Bratwürste»/«Nürnberger Rostbratwürste» è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il documento unico consolidato che riepiloga gli elementi principali del disciplinare è riportato nell'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2013

*Per la Commissione,
a nome del presidente*Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.⁽²⁾ GU L 177 del 16.7.2003, pag. 3.

ALLEGATO I

Si approva la seguente modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Nürnberger Bratwürste»/«Nürnberger Rostbratwürste».

Il seguente elenco va aggiunto alla descrizione della composizione del prodotto, dopo «carne suina sommariamente sgrassata»: carne grassa, in particolare pancetta, grasso di pancetta, guanciale, grasso del guanciale, schiena e grasso della schiena.

1. Tale modifica si è resa necessaria alla luce delle nuove disposizioni relative all'etichettatura degli ingredienti dei prodotti alimentari (dichiarazione della quantità degli ingredienti — QUID), introdotte dalla direttiva 2001/101/CE della Commissione, del 26 novembre 2001, recante modificazione della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sull'etichettatura). Attualmente l'allegato I della direttiva sull'etichettatura stabilisce che un ingrediente può essere denominato «...- carne» solo qualora non superi un determinato tenore di grasso e il tenore di tessuto connettivo. Per quanto riguarda la carne suina, il tenore di grasso non può superare il 30 % e il tenore di tessuto connettivo il 25 %. Gli ingredienti che superano tali limiti massimi devono ad esempio essere denominati «carne grassa».

La ricetta delle «Nürnberger Bratwürste»/«Nürnberger Rostbratwürste» prevede un tenore di grasso superiore al 30 %. Nel disciplinare tuttavia veniva riportato solo «carne suina sommariamente sgrassata». Secondo i requisiti del QUID, in conformità alla sezione 3, paragrafo 1, punto 3, del regolamento sull'etichettatura dei prodotti alimentari [Lebensmittel-Kennzeichnungsverordnung (LMKV)], è ora opportuno precisare sull'imballaggio il tenore di grasso superiore al 30 %. La modifica del LMKV conformemente alla direttiva sull'etichettatura non è stata ancora integrata nella ricetta e nel disciplinare delle «Nürnberger Bratwürste»/«Nürnberger Rostbratwürste». Di conseguenza, occorre modificare la ricetta e il disciplinare affinché il prodotto risulti conforme ai nuovi requisiti di etichettatura.

Il 28 settembre 2006 l'associazione per la protezione delle «Nürnberger Bratwürste» (Schutzverband Nürnberger Bratwürste) ha accettato di rivedere la ricetta e di avviare la procedura di modifica del disciplinare ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/2003 (n. nazionale del fascicolo: 398 99 002.6).

2. Secondo la ricetta tramandata, le «Nürnberger Bratwürste»/«Nürnberger Rostbratwürste» sono tradizionalmente prodotte con pancetta, grasso di pancetta, guanciale, grasso del guanciale, schiena e grasso della schiena. Questi ingredienti determinano in larga misura la consistenza e la morbidezza delle salsicce. In mancanza di tali ingredienti il prodotto a base di carne macinata si seccerebbe notevolmente durante la frittura e si disfarebbe. Inoltre, il sapore delle «Nürnberger Bratwürste»/«Nürnberger Rostbratwürste» è dovuto soprattutto alla carne grassa ed è intensificato dagli aromi caratteristici delle spezie impiegate per la preparazione.

Lo scopo di una lista più dettagliata è precisare gli ingredienti. In Germania, tra gli esperti del settore, non esiste una interpretazione condivisa dell'espressione «carne suina sommariamente sgrassata». Alcuni ritengono che la «carne suina sommariamente sgrassata» non includa la carne grassa. Questo significherebbe che il disciplinare delle «Nürnberger Bratwürste»/«Nürnberger Rostbratwürste» sia stato incompleto fin dall'inizio. Ciò trova conferma nelle linee guida del registro tedesco dei prodotti alimentari, nel quale sono presenti due definizioni distinte per «grob entfettetes Schweinefleisch» (carne suina sommariamente sgrassata) e «Speck» (carne grassa).

Questo punto delle linee guida risulta incomprensibile anche alle autorità di controllo. Anche l'ufficio ispettivo della Baviera settentrionale (Landesuntersuchungsanstalt Nordbayern) ha partecipato all'elaborazione del disciplinare iniziale ma, data la sua conoscenza degli ingredienti, non ha ritenuto necessario precisarli ulteriormente, nonostante la questione sopra descritta. Tutte le parti coinvolte hanno quindi creduto che la carne suina sommariamente sgrassata potesse anche comprendere carne grassa. Altrimenti, la ricetta non avrebbe potuto raggiungere un tenore di grasso del 35 %. Tale valore può essere raggiunto solamente nel caso in cui la «carne suina sommariamente sgrassata» includa pancetta, grasso di pancetta, guanciale, grasso del guanciale, schiena e grasso della schiena.

Il contenuto di carne grassa nella ricetta è limitato innanzitutto dal limite massimo fissato per il tenore di grasso (35 %). In secondo luogo, detto contenuto risulta essere limitato dalla disposizione che prevede che il tenore di proteine carnee prive di tessuto connettivo (valore BEFFE) non deve essere inferiore al 12 %. Poiché il valore BEFFE nella carne grassa raggiunge in media solo l'8 %, nel prodotto finale si può ottenere un valore BEFFE più elevato, pari almeno al 12 %, solamente aggiungendo carne molto magra di alta qualità che presenta un valore BEFFE nettamente superiore al 12 %. Precisare il valore BEFFE minimo nella ricetta implica di conseguenza una limitazione del contenuto di carne grassa. Non occorre quindi interpretare la definizione dell'espressione «carne suina sommariamente sgrassata» nella ricetta secondo le linee guida. È evidente che tale espressione si riferisce a due concetti diversi nella ricetta e nelle linee guida.

Inoltre, le linee guida non sono vincolanti. Si ritiene che le linee guida non riflettano le opinioni dei consumatori o degli specialisti del settore, poiché essi non sono stati consultati al momento dell'elaborazione delle linee guida. Al contrario, le linee guida riflettono le opinioni di alcune parti interessate. Le linee guida in effetti si discostano notevolmente dai metodi di produzione tradizionali. Ciò era già evidente durante la preparazione del disciplinare delle «Nürnberger Bratwürste IGP»/«Nürnberger Rostbratwürste IGP», poiché la composizione di cui al disciplinare è diversa da quella della ricetta utilizzata a livello locale. Di conseguenza, le linee guida sono state modificate dopo la

procedura di registrazione. I metodi tradizionali seguiti per produrre le «Nürnberger Bratwürste»/«Nürnberger Rostbratwürste» dovrebbero anche costituire il riferimento per definire l'ingrediente «carne suina sommariamente sgrassata» nel contesto della ricetta. In quest'ultima, secondo la tradizione, si utilizzano solitamente i seguenti ingredienti: «pancetta, grasso di pancetta, guanciale, grasso del guanciale, schiena e grasso della schiena». A fini di chiarezza per tutte le parti interessate, gli ingredienti «carne grassa, in particolare pancetta, grasso di pancetta, guanciale, grasso del guanciale, schiena e grasso della schiena» saranno d'ora in poi espressamente menzionati nella ricetta.

ALLEGATO II

Documento unico consolidato

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾

«NÜRNBERGER BRATWÜRSTE»/«NÜRNBERGER ROSTBRATWÜRSTE»

N. CE: DE-PGI-0105-0184- 28.09.2010

IGP (X) DOP ()

1. Denominazione

«Nürnberg Bratwürste»/«Nürnberg Rostbratwürste»

2. Stato membro o paese terzo

Germania

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare**3.1. Tipo di prodotto**

Classe 1.2 Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

3.2. Descrizione del prodotto al quale si applica la denominazione di cui al punto 1

Salsiccia da arrostire di 7-9 cm di lunghezza, insaccata in budello aderente di ovino, a grana mediamente fine; peso unitario (a crudo) di circa 20-25 grammi.

Composizione:

carne suina sommariamente sgrassata, carne grassa, in particolare pancetta, grasso di pancetta, guanciale, grasso del guanciale, schiena e grasso della schiena, senza aggiunta di impasti di carne, priva di colorazione dovuta alla salamoia (ad eccezione delle salsicce affumicate); il condimento varia a seconda delle ricette tradizionali, ma la componente tipica principale è la maggiorana; il tenore di proteine carnee prive di tessuti connettivi non deve essere inferiore al 12 %, mentre il tenore totale di grasso non può superare il 35 %; la percentuale di proteine carnee prive di tessuti connettivi è almeno del 75 % (metodo istometrico) o dell'80 % in volume (metodo chimico).

3.3. Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Carne grassa, in particolare pancetta, grasso di pancetta, guanciale, grasso del guanciale, schiena e grasso della schiena; il tenore di grasso del prodotto finito non può superare il 35 %, il tenore di proteine carnee prive di tessuti connettivi (valore BEFFE) non deve essere inferiore al 12 %; miscela di spezie, principalmente maggiorana; budello di ovino.

3.4. Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)

—

3.5. Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le fasi della produzione delle «Nürnberg Bratwürste»/«Nürnberg Rostbratwürste» devono aver luogo nella zona geografica delimitata. Tali fasi consistono:

- nel tritare o macinare la carne,
- nel miscelare la carne tritata o macinata con spezie per preparare l'impasto della salsiccia,
- nell'insaccare la carne nel budello di ovino.

3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc.

—

3.7. Norme specifiche in materia di etichettatura

—

4. Delimitazione concisa della zona geografica

Territorio comunale di Norimberga.

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

5. Legame con la zona geografica

5.1. Specificità della zona geografica

A Norimberga la produzione di salsicce da arrostire gode di una tradizione secolare la cui origine comprovata risale al 1313. Per quanto riguarda le dimensioni e il peso caratteristici delle «Nürnberger Bratwürste»/«Nürnberger Rostbratwürste», è possibile risalire almeno fino al 1573. Collocata al crocevia di due importanti rotte commerciali, sin dai tempi antichi la città di Norimberga ha potuto disporre di spezie provenienti dall'Oriente necessarie per produrre salsicce.

A Norimberga l'odierna tradizione della produzione di salsicce da arrostire gode di un passato illustre. Le «Nürnberger Bratwürste»/«Nürnberger Rostbratwürste» erano ad esempio molto apprezzate da Goethe e Jean Paul. La rosticceria «Bratwurst-Glöcklein» situata nella zona di St. Sebald era tra le rosticcerie più famose della Germania del XIX secolo; non era frequentata solo dalle classi aristocratiche e più abbienti, ma costituiva anche una tappa fondamentale per tutti coloro che visitassero la città.

5.2. Specificità del prodotto

Le «Nürnberger Bratwürste»/«Nürnberger Rostbratwürste» sono caratterizzate da piccole dimensioni e dall'aroma di maggiorana. Esse sono sottoposte a severi controlli di qualità esistenti da lungo tempo, sono rinomate anche oltre i confini della regione di Norimberga e molto apprezzate dai consumatori.

Ancora oggi la visita classica della città di Norimberga comprende la degustazione di «Nürnberger Bratwürste»/«Nürnberger Rostbratwürste» in una delle numerose rosticcerie («Bratwurstküchen»/«Wurstbratereien») situate nel centro della città.

5.3. Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

La tradizione secolare della produzione di salsicce da arrostire a Norimberga, i severi controlli di qualità esistenti da lungo tempo e le piccole dimensioni del prodotto hanno contribuito a rendere famose e molto apprezzate le «Nürnberger Bratwürste»/«Nürnberger Rostbratwürste» in Germania e nel mondo intero.

Questa tradizione nacque nell'allora città imperiale di Norimberga, collocata al crocevia tra la rotta commerciale e la rotta delle spezie che hanno permesso l'introduzione di varie spezie provenienti dall'Asia orientale, quali maggiorana, noce moscata e pepe. Fu innanzitutto la disponibilità di queste spezie dall'Asia a rendere possibile la produzione di salsicce. Poiché Norimberga intratteneva contatti commerciali a lungo raggio ed era caratterizzata da tradizioni raffinate e moderne, si favorì la produzione di salsicce di piccole dimensioni, particolarmente raffinate e sapientemente speziate che con il passare del tempo divennero le famose «Nürnberger Bratwürste».

Rispetto alle zone di campagna, fin dall'inizio in città si prestò grande attenzione alla qualità. Poiché a Norimberga si attribuiva un'importanza maggiore alla qualità che alla quantità, si preferì produrre salsicce di piccole dimensioni.

Il rispetto della ricetta e degli standard di qualità risale alla regolamentazione di controllo introdotta dal consiglio municipale di Norimberga. La città di Norimberga vanta il più antico sistema di controllo dei prodotti alimentari, menzionato nel codice penale del 1300.

Grazie alla pubblicazione della ricetta, ai severi controlli e al fatto di avere limitato la produzione al territorio comunale, la città di Norimberga ha contribuito a far sì che l'indicazione di provenienza geografica restasse una garanzia per le caratteristiche del prodotto.

Pertanto, il legame con la zona geografica era inizialmente fondato sulla posizione geografica della città, al crocevia tra la rotta commerciale e la rotta delle spezie, nonché sull'introduzione di sistemi di controllo dei prodotti alimentari. La posizione geografica, il controllo dei prodotti alimentari e la conseguente protezione della ricetta hanno determinato la particolare qualità delle salsicce. La città imperiale, che intratteneva scambi commerciali con varie parti del mondo, è riuscita a produrre una specialità rinomata già a partire dal Medioevo. Attualmente il legame si fonda sulla fama di cui gode questa specialità, conosciuta e apprezzata in tutto il mondo.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006]

Markenblatt Vol. 44 del 2.11.2007, parte 7a-bb, pag. 20269.

<https://register.dpma.de/DPMAREGISTER/geo/detail.pdfdownload/142>

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 974/2013 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 2013

riguardante le deroghe alle norme di origine previste nell'allegato II dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, che si applicano nell'ambito dei contingenti per taluni prodotti provenienti dal Nicaragua

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2012/734/UE del Consiglio, del 25 giugno 2012, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, e all'applicazione provvisoria della parte IV dell'accordo relativa al commercio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2012/734/UE, il Consiglio ha autorizzato la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (di seguito «l'accordo»). In conformità della decisione 2012/734/UE, l'accordo è applicato in via provvisoria, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione.
- (2) L'allegato II dell'accordo riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa. Per un certo numero di prodotti, all'appendice 2A dell'allegato si prevedono deroghe alle norme di origine stabilite nell'appendice 2 dello stesso allegato, nell'ambito di contingenti annuali. Poiché l'Unione ha deciso di usufruire di questa possibilità, è necessario prevedere le condizioni per l'applicazione di tali deroghe per le importazioni dal Nicaragua.
- (3) I contingenti che figurano nell'allegato II, appendice 2A, vanno gestiti dalla Commissione secondo il principio «primo arrivato, primo servito», in conformità del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽²⁾.
- (4) L'ammissibilità a beneficiare delle concessioni tariffarie deve essere subordinata alla presentazione della pertinente prova di origine alle autorità doganali, secondo quanto previsto dall'accordo.

(5) Poiché l'accordo si applica in via provvisoria a decorrere dal 1° agosto 2013, il presente regolamento deve applicarsi dalla stessa data.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le norme di origine di cui all'allegato II, appendice 2A, dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (di seguito «l'accordo»), si applicano nell'ambito dei prodotti di cui all'allegato del presente regolamento.

2. Le norme di origine di cui al paragrafo 1 si applicano in deroga alle norme di origine stabilite nell'appendice 2 dell'allegato II dell'accordo, subordinatamente ai contingenti stabiliti in allegato.

Articolo 2

Per beneficiare della deroga di cui all'articolo 1, i prodotti sono accompagnati da una prova di origine come previsto nell'allegato II dell'accordo.

Articolo 3

I contingenti indicati nell'allegato sono gestiti a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2013.

⁽¹⁾ GU L 346 del 15.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2013

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

NICARAGUA

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, in base ai codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento.

Per i contingenti tariffari con numeri d'ordine compresi tra 09.7105 e 09.7138, il volume del contingente annuo complessivo non può superare il seguente numero di pezzi (paia) per il rispettivo anno civile:

HS	2013	2014	2015	2016	2017	Dal 2018
Totale unità/anno (contingente annuo complessivo, limite massimo per sotto-voce)	3 645 833	9 537 500	10 325 000	11 112 500	11 900 000	12 687 500

Numero d'ordine	Codice NC	Descrizione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente annuo (pezzi, o paia, salvo diversa indicazione)
09.7105	6104 23 00	Insiemi, per donna o ragazza, di fibre sintetiche	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	20 833
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	54 000
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	58 000
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	62 000
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	66 000
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	70 000
09.7106	6104 42 00	Abiti interi, per donna o ragazza, di cotone	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	81 250
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	210 600
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	226 200
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	241 800
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	257 400
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	273 000
09.7107	6104 43 00	Abiti interi, per donna o ragazza, di fibre sintetiche	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	31 250
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	81 000
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	87 000
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	93 000
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	99 000
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	105 000

Numero d'ordine	Codice NC	Descrizione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente annuo (pezzi, o paia, salvo diversa indicazione)
09.7108	6104 53 00	Gonne e gonne-pantaloni, per donna o ragazza, di fibre sintetiche	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	12 500
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	32 400
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	34 800
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	37 200
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	39 600
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	42 000
09.7109	6104 63 00	Pantaloni, tute con bretelle (salolettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», per donna o ragazza, di fibre sintetiche	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	125 000
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	324 000
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	348 000
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	372 000
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	396 000
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	420 000
09.7110	6105 10 00	Camicie e camicette, a maglia, per uomo o ragazzo, di cotone	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	320 833
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	831 600
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	893 200
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	954 800
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	1 016 400
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	1 078 000
09.7111	6106 10 00	Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza, di cotone	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	245 833
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	637 200
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	684 400
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	731 600
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	778 800
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	826 000
09.7112	6106 20 00	Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	166 667
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	432 000
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	464 000
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	496 000

Numero d'ordine	Codice NC	Descrizione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente annuo (pezzi, o paia, salvo diversa indicazione)
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	528 000
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	560 000
09.7113	6107 11 00	Slips e mutande, a maglia, per uomo o ragazzo, di cotone	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	1 495 833
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	3 877 200
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	4 164 400
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	4 451 600
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	4 738 800
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	5 026 000
09.7114	6107 12 00	Slips e mutande, per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche o artificiali	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	220 833
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	572 400
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	614 800
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	657 200
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	699 600
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	742 000
09.7115	6108 22 00	Slips e mutandine, a maglia, per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	1 158 333
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	3 002 400
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	3 224 800
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	3 447 200
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	3 669 600
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	3 892 000
09.7116	6109 10 00	T-shirts e canottiere (magliette), a maglia, di cotone	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	1 620 833
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	4 201 200
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	4 512 400
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	4 823 600
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	5 134 800
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	5 446 000

Numero d'ordine	Codice NC	Descrizione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente annuo (pezzi, o paia, salvo diversa indicazione)
09.7117	6109 90	T-shirts e canottiere (magliette), a maglia, di altre materie tessili	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	416 667
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	1 080 000
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	1 160 000
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	1 240 000
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	1 320 000
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	1 400 000
09.7118	6203 23	Completi, per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	20 833
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	54 000
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	58 000
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	62 000
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	66 000
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	70 000
09.7119	6203 42	Pantaloni, tute con bretelle (salolettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», per uomo o ragazzo, di cotone	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	416 667
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	1 080 000
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	1 160 000
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	1 240 000
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	1 320 000
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	1 400 000
09.7120	6203 43	Pantaloni, tute con bretelle (salolettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	195 833
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	507 600
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	545 200
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	582 800
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	620 400
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	658 000
09.7121	6204 43 00	Abiti interi, per donna o ragazza, di fibre sintetiche	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	102 083
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	264 600
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	284 200

Numero d'ordine	Codice NC	Descrizione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente annuo (pezzi, o paia, salvo diversa indicazione)
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	303 800
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	323 400
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	343 000
09.7122	6204 44 00	Abiti interi, per donna o ragazza, di fibre artificiali	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	58 333
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	151 200
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	162 400
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	173 600
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	184 800
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	196 000
09.7123	6204 62	Pantaloni, tute con bretelle (sallottes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», per donna o ragazza, di cotone	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	570 833
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	1 479 600
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	1 589 200
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	1 698 800
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	1 808 400
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	1 918 000
09.7124	6204 63	Pantaloni, tute con bretelle (sallottes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», per donna o ragazza, di fibre sintetiche	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	145 833
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	378 000
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	406 000
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	434 000
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	462 000
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	490 000
09.7125	6205 20 00	Camicie e camicette per uomo o ragazzo, di cotone	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	137 500
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	356 400
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	382 800
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	409 200
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	435 600
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	462 000

Numero d'ordine	Codice NC	Descrizione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente annuo (pezzi, o paia, salvo diversa indicazione)
09.7126	6207 11 00	Slips e mutande, per uomo o ragazzo, di cotone	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	152 083
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	394 200
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	423 400
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	452 600
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	481 800
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	511 000
09.7127	6207 19 00	Slips e mutande, per uomo o ragazzo, di altre materie tessili	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	22 917
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	59 400
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	63 800
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	68 200
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	72 600
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	77 000
09.7128	6207 21 00	Camicie da notte e pigiami, per uomo o ragazzo, di cotone	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	39 583
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	102 600
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	110 200
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	117 800
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	125 400
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	133 000
09.7129	6207 22 00	Camicie da notte e pigiami, per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche o artificiali	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	8 333
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	21 600
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	23 200
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	24 800
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	26 400
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	28 000
09.7130	6207 91 00	Camiciole, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo, di cotone	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	66 667
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	172 800
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	185 600

Numero d'ordine	Codice NC	Descrizione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente annuo (pezzi, o paia, salvo diversa indicazione)
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	198 400
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	211 200
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	224 000
09.7131	6208 21 00	Camicie da notte e pigiama, per donna o ragazza, di cotone	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	41 667
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	108 000
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	116 000
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	124 000
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	132 000
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	140 000
09.7132	6208 22 00	Camicie da notte e pigiama, per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	37 500
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	97 200
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	104 400
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	111 600
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	118 800
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	126 000
09.7133	6208 91 00	Camiciole e camicie da giorno, slips e mutandine, camicie da notte, accappatoi da bagno, vestiti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza, di cotone	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	4 167
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	10 800
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	11 600
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	12 400
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	13 200
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	14 000
09.7134	6208 92 00	Camiciole e camicie da giorno, slips e mutandine, camicie da notte, accappatoi da bagno, vestiti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	4 167
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	10 800
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	11 600
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	12 400
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	13 200
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	14 000

Numero d'ordine	Codice NC	Descrizione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente annuo (pezzi, o paia, salvo diversa indicazione)
09.7135	6212 10	Reggiseno e bustini, anche a maglia	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	12 500
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	32 400
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	34 800
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	37 200
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	39 600
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	42 000
09.7136	6212 20 00	Guaine e guaine-mutandine, anche a maglia	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	208 333
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	540 000
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	580 000
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	620 000
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	660 000
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	700 000
09.7137	6212 30 00	Modellatori, anche a maglia	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	8 333
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	21 600
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	23 200
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	24 800
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	26 400
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	28 000
09.7138	6212 90 00	Busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	416 667
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	1 080 000
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	1 160 000
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	1 240 000
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	1 320 000
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	1 400 000

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 975/2013 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 2013

riguardante le deroghe alle norme di origine previste nell'allegato II dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, che si applicano nell'ambito dei contingenti per taluni prodotti provenienti dall'Honduras

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2012/734/UE del Consiglio, del 25 giugno 2012, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, e all'applicazione provvisoria della parte IV dell'accordo relativa al commercio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2012/734/UE, il Consiglio ha autorizzato la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (di seguito «l'accordo»). In conformità della decisione 2012/734/UE, l'accordo è applicato in via provvisoria, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione.
- (2) L'allegato II dell'accordo riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa. Per un certo numero di prodotti, all'appendice 2A dell'allegato si prevedono deroghe alle norme di origine stabilite nell'appendice 2 dello stesso allegato, nell'ambito di contingenti annuali. Poiché l'Unione ha deciso di usufruire di questa possibilità, è necessario prevedere le condizioni per l'applicazione di tali deroghe per le importazioni dall'Honduras.
- (3) I contingenti che figurano nell'allegato II, appendice 2A, vanno gestiti dalla Commissione secondo il principio «primo arrivato, primo servito», in conformità del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽²⁾.
- (4) L'ammissibilità a beneficiare delle concessioni tariffarie deve essere subordinata alla presentazione della pertinente prova di origine alle autorità doganali, secondo quanto previsto dall'accordo.
- (5) Poiché l'accordo si applica in via provvisoria a decorrere dal 1° agosto 2013, il presente regolamento deve applicarsi dalla stessa data.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le norme di origine di cui all'allegato II, appendice 2A, dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (di seguito «l'accordo»), si applicano nell'ambito dei prodotti di cui all'allegato del presente regolamento.

2. Le norme di origine di cui al paragrafo 1 si applicano in deroga alle norme di origine stabilite nell'appendice 2 dell'allegato II dell'accordo, subordinatamente ai contingenti stabiliti in allegato.

Articolo 2

Per beneficiare della deroga di cui all'articolo 1, i prodotti sono accompagnati da una prova di origine come previsto nell'allegato II dell'accordo.

Articolo 3

I contingenti indicati nell'allegato sono gestiti a norma degli articoli 308 *bis*, 308 *ter* e 308 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2013.

⁽¹⁾ GU L 346 del 15.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2013

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

HONDURAS

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, in base ai codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento.

Numero d'ordine	Codice NC	Descrizione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente annuo (pezzi, o paia, salvo diversa indicazione)
09.7052	6115	Calzemaglie (collants), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi quelli a compressione graduata (per esempio, le calze per varici), a maglia	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	2 916 667
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	7 000 000
09.7053	6205 20 00	Camicie e camicette per uomo o ragazzo, di cotone	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	4 583 333
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	11 880 000
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	12 760 000
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	13 640 000
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	14 520 000
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	15 400 000
09.7054	6205 30 00	Camicie e camicette per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche o artificiali	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	5 729 167
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	14 850 000
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	15 950 000
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	17 050 000
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	18 150 000
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	19 250 000
09.7055	6205 90	Camicie e camicette per uomo o ragazzo, di altre materie tessili	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	416 667
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	1 080 000
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	1 160 000
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	1 240 000
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	1 320 000
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	1 400 000

Numero d'ordine	Codice NC	Descrizione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente annuo (pezzi, o paia, salvo diversa indicazione)
09.7056	6206 30 00	Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza, di cotone	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	4 166 667
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	10 800 000
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	11 600 000
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	12 400 000
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	13 200 000
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	14 000 000
09.7057	6206 40 00	Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	5 416 667
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	14 040 000
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	15 080 000
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	16 120 000
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	17 160 000
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	18 200 000
09.7058	6206 90	Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza, di altre materie tessili	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	416 667
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	1 080 000
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	1 160 000
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	1 240 000
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	1 320 000
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	1 400 000
09.7059	6212 10	Reggiseno e bustini, anche a maglia	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	2 083 333
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	5 400 000
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	5 800 000
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	6 200 000
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	6 600 000
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	7 000 000

Numero d'ordine	Codice NC	Descrizione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente annuo (pezzi, o paia, salvo diversa indicazione)
09.7060	8544 30 00	Serie di fili per candele di accensione ed altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	3 333 peso netto in t
	8544 42	Altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V, muniti di pezzi di congiunzione		
	8544 49	Altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V, non muniti di pezzi di congiunzione	Dall'1.1.2014 al 31.12.2014 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	8 000 peso netto in t
	8544 60	Altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V		

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 976/2013 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 2013

riguardante le deroghe alle norme di origine previste nell'allegato II dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, che si applicano nell'ambito dei contingenti per taluni prodotti provenienti dal Panama

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2012/734/UE del Consiglio, del 25 giugno 2012, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, e all'applicazione provvisoria della parte IV dell'accordo relativa al commercio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2012/734/UE, il Consiglio ha autorizzato la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (di seguito «l'accordo»). In conformità della decisione 2012/734/UE, l'accordo è applicato in via provvisoria, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione.
- (2) L'allegato II dell'accordo riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa. Per un certo numero di prodotti, all'appendice 2 A dell'allegato si prevedono deroghe alle norme di origine stabilite nell'appendice 2 dello stesso allegato, nell'ambito di contingenti annuali. Poiché l'Unione ha deciso di usufruire di questa possibilità, è necessario prevedere le condizioni per l'applicazione di tali deroghe per le importazioni dal Panama.
- (3) I contingenti che figurano nell'allegato II, appendice 2 A, vanno gestiti dalla Commissione secondo il principio «primo arrivato, primo servito», in conformità del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽²⁾.

(4) L'ammissibilità a beneficiare delle concessioni tariffarie deve essere subordinata alla presentazione della pertinente prova di origine alle autorità doganali, secondo quanto previsto dall'accordo.

(5) Poiché l'accordo si applica in via provvisoria a decorrere dal 1° agosto 2013, il presente regolamento deve applicarsi dalla stessa data.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le norme di origine di cui all'allegato II, appendice 2 A, dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (di seguito «l'accordo»), si applicano nell'ambito dei prodotti di cui all'allegato del presente regolamento.

2. Le norme di origine di cui al paragrafo 1 si applicano in deroga alle norme di origine stabilite nell'appendice 2 dell'allegato II dell'accordo, subordinatamente ai contingenti stabiliti in allegato.

Articolo 2

Per beneficiare della deroga di cui all'articolo 1, i prodotti sono accompagnati da una prova di origine come previsto nell'allegato II dell'accordo.

Articolo 3

I contingenti indicati nell'allegato sono gestiti a norma degli articoli 308 *bis*, 308 *ter* e 308 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2013.

⁽¹⁾ GU L 346 del 15.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

PANAMA

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, in base ai codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento.

Numero d'ordine	Codice NC	Descrizione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente annuo (pezzi, o paia, salvo diversa indicazione)
09.7061	6103 22 00	Insieme, per uomo o ragazzo, di cotone	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	16 667
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	43 600
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	47 200
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	50 800
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	54 400
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	58 000
09.7062	6104 22 00	Insieme, per donna o ragazza, di cotone	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	16 667
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	43 600
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	47 200
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	50 800
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	54 400
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	58 000
09.7063	6106 10 00	Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza, di cotone	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	58 333
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	152 600
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	165 200
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	177 800
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	190 400
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	203 000
09.7064	6108 21 00	Slips e mutandine, a maglia, per donna o ragazza, di cotone	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	320 833
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	839 300
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	908 600
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	977 900
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	1 047 200

Numero d'ordine	Codice NC	Descrizione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente annuo (pezzi, o paia, salvo diversa indicazione)
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	1 116 500
09.7065	6109 10 00	T-shirts e canottiere (magliette), a maglia, di cotone	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	458 333
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	1 199 000
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	1 298 000
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	1 397 000
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	1 496 000
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	1 595 000
09.7066	6110 20	Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia, di cotone	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	333 333
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	872 000
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	944 000
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	1 016 000
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	1 088 000
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	1 160 000
09.7067	6111 20	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli (bébés), di cotone	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	20 833
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	54 500
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	59 000
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	63 500
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	68 000
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	72 500
09.7068	6115	Calzemaglie (collants), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi quelli a compressione graduata (per esempio, le calze per varici), a maglia	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	625 000
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	1 500 000
09.7069	6203 22	Insiemi, per uomo o ragazzo, di cotone	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	4 167
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	10 900
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	11 800
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	12 700

Numero d'ordine	Codice NC	Descrizione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente annuo (pezzi, o paia, salvo diversa indicazione)
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	13 600
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	14 500
09.7070	6203 42	Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», per uomo o ragazzo, di cotone	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	83 333
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	218 000
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	236 000
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	254 000
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	272 000
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	290 000
09.7071	6203 43	Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	41 667
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	109 000
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	118 000
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	127 000
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	136 000
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	145 000
09.7072	6205 20 00	Camicie e camicette per uomo o ragazzo, di cotone	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	41 667
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	109 000
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	118 000
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	127 000
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	136 000
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	145 000
09.7073	6206 30 00	Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza, di cotone	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	41 667
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	109 000
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	118 000
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	127 000
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	136 000
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	145 000
09.7074	6209 20 00	Indumenti ed accessori di abbigliamento, per bambini piccoli (bébés), di cotone	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	20 833
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	54 500

Numero d'ordine	Codice NC	Descrizione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente annuo (pezzi, o paia, salvo diversa indicazione)
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	59 000
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	63 500
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	68 000
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	72 500

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 977/2013 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 2013

riguardante le deroghe alle norme di origine previste nell'allegato II dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, che si applicano nell'ambito dei contingenti per taluni prodotti provenienti dall'America centrale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

della pertinente prova di origine alle autorità doganali, secondo quanto previsto dall'accordo.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

(5) Poiché l'accordo si applica in via provvisoria a decorrere dal 1° agosto 2013, il presente regolamento deve applicarsi dalla stessa data.

vista la decisione 2012/734/UE del Consiglio, del 25 giugno 2012, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, e all'applicazione provvisoria della parte IV dell'accordo relativa al commercio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale,

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(1) Con la decisione 2012/734/UE, il Consiglio ha autorizzato la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (di seguito «l'accordo»). In conformità della decisione 2012/734/UE, l'accordo è applicato in via provvisoria, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione.

1. Le norme di origine di cui all'allegato II, appendice 2 A, dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (di seguito «l'accordo»), si applicano nell'ambito dei prodotti di cui all'allegato del presente regolamento.

(2) L'allegato II dell'accordo riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa. Per un certo numero di prodotti, all'appendice 2 A dell'allegato si prevedono deroghe alle norme di origine stabilite nell'appendice 2 dello stesso allegato, nell'ambito di contingenti annuali. Poiché l'Unione ha deciso di usufruire di questa possibilità, è necessario prevedere le condizioni per l'applicazione di tali deroghe per le importazioni dall'America centrale.

2. Le norme di origine di cui al paragrafo 1 si applicano in deroga alle norme di origine stabilite nell'appendice 2 dell'allegato II dell'accordo, subordinatamente ai contingenti stabiliti in allegato.

Articolo 2

Per beneficiare della deroga di cui all'articolo 1, i prodotti sono accompagnati da una prova di origine come previsto nell'allegato II dell'accordo.

(3) I contingenti che figurano nell'allegato II, appendice 2 A, vanno gestiti dalla Commissione secondo il principio «primo arrivato, primo servito», in conformità del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽²⁾.

Articolo 3

I contingenti indicati nell'allegato sono gestiti a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

(4) L'ammissibilità a beneficiare delle concessioni tariffarie deve essere subordinata alla presentazione

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 346 del 15.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l' 11 ottobre 2013

Per la Commissione
Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

AMERICA CENTRALE

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, in base ai codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento.

Numero d'ordine	Codice NC	Descrizione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, in peso netto, salvo diversa indicazione)
09.7014	1604 14 16	Filetti detti «loins»	Dal 1° agosto al 31 luglio	4 000
09.7015	3920	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie	Dal 1° agosto al 31 luglio	5 000
09.7016	8544 30 00	Serie di fili per candele di accensione ed altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	5 000
	8544 42	Altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V, muniti di pezzi di congiunzione		
	8544 49	Altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V, non muniti di pezzi di congiunzione	Dall'1.1.2014 al 31.12.2014 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	12 000
	8544 60	Altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V		

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 978/2013 DELLA COMMISSIONE**dell'11 ottobre 2013****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite
[Sklandrausis (STG)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1151/2012 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari ⁽²⁾.
- (2) A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Sklandrausis», presentata dalla Lettonia, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾.

- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 509/2006, la denominazione «Sklandrausis» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2013

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.⁽²⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.⁽³⁾ GU C 349 del 15.11.2012, pag. 23.

ALLEGATO

Prodotti agricoli e alimentari elencati nell'allegato I, parte II, del regolamento (UE) n. 1151/2012:

Classe 2.3. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

LETTONIA

Sklandrausis (STG)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 979/2013 DELLA COMMISSIONE**dell'11 ottobre 2013****recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione di dazi addizionali per i mandarini e satsuma, le clementine, i carciofi, le arance, le pere, i limoni, le mele e le zucchine**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 143, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti elencati nel suo allegato XVIII. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 308 *quinquies* del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾.
- (2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura ⁽⁴⁾ concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2010, 2011 e 2012, è opportuno modificare i livelli limite

per l'applicazione dei dazi addizionali per i mandarini e satsuma, le clementine e i carciofi dal 1° novembre 2013, per le arance dal 1° dicembre 2013 e per le pere, i limoni, le mele e le zucchine dal 1° gennaio 2014.

- (3) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento d'esecuzione (UE) n. 543/2011.
- (4) Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2013

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

ALLEGATO

«ALLEGATO XVIII

DAZI ADDIZIONALI ALL'IMPORTAZIONE: TITOLO IV, CAPO I, SEZIONE 2

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell'ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo di applicazione	Livello limite (tonnellate)
78.0015	0702 00 00	Pomodori	Dal 1° ottobre al 31 maggio	462 389
78.0020			Dal 1° giugno al 30 settembre	30 766
78.0065	0707 00 05	Cetrioli	Dal 1° maggio al 31 ottobre	13 080
78.0075			Dal 1° novembre al 30 aprile	15 100
78.0085	0709 91 00	Carciofi	Dal 1° novembre al 30 giugno	12 663
78.0100	0709 93 10	Zucchine	Dal 1° gennaio al 31 dicembre	112 241
78.0110	0805 10 20	Arance	Dal 1° dicembre al 31 maggio	252 542
78.0120	0805 20 10	Clementine	Dal 1° novembre a fine febbraio	82 192
78.0130	0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e simili ibridi di agrumi	Dal 1° novembre a fine febbraio	81 570
78.0155	0805 50 10	Limoni	Dal 1° giugno al 31 dicembre	310 090
78.0160			Dal 1° gennaio al 31 maggio	51 670
78.0170	0806 10 10	Uve da tavola	Dal 21 luglio al 20 novembre	124 303
78.0175	0808 10 80	Mele	Dal 1° gennaio al 31 agosto	553 379
78.0180			Dal 1° settembre al 31 dicembre	72 914
78.0220	0808 30 90	Pere	Dal 1° gennaio al 30 aprile	183 233
78.0235			Dal 1° luglio al 31 dicembre	25 489
78.0250	0809 10 00	Albicocche	Dal 1° giugno al 31 luglio	4 930
78.0265	0809 29 00	Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide	Dal 21 maggio al 10 agosto	33 967
78.0270	0809 30	Pesche, comprese le pesche noci	Dall'11 giugno al 30 settembre	2 712
78.0280	0809 40 05	Prugne	Dall'11 giugno al 30 settembre	10 441»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 980/2013 DELLA COMMISSIONE**dell'11 ottobre 2013****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2013

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MK	49,2
	ZZ	49,2
0707 00 05	MK	50,7
	TR	121,6
	ZZ	86,2
0709 93 10	TR	141,8
	ZZ	141,8
0805 50 10	AR	106,6
	CL	119,3
	IL	100,2
	TR	92,4
	ZA	112,1
	ZZ	106,1
0806 10 10	BR	258,5
	MK	32,3
	TR	138,6
	ZZ	143,1
0808 10 80	AR	101,1
	BA	56,1
	BR	89,2
	CL	153,6
	NZ	138,6
	ZA	137,6
	ZZ	112,7
0808 30 90	AR	199,8
	TR	124,7
	US	162,0
	ZZ	162,2

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 981/2013 DELLA COMMISSIONE**dell'11 ottobre 2013****recante fissazione del coefficiente di assegnazione da applicare alle domande di titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2014 nell'ambito di alcuni contingenti GATT**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽²⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il capo III, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1187/2009, stabilisce la procedura di assegnazione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nell'ambito dei contingenti GATT di cui all'articolo 21 di tale regolamento.
- (2) Per alcuni gruppi di prodotti e contingenti le domande di titoli di esportazione riguardano quantitativi superiori a quelli disponibili per l'anno contingente 2014. Occorre pertanto fissare i coefficienti di assegnazione.
- (3) Per i gruppi di prodotti e i contingenti per i quali le domande presentate vertono su quantitativi inferiori a quelli disponibili è opportuno procedere all'assegnazione dei quantitativi residui proporzionalmente ai quantitativi richiesti. L'assegnazione di quantitativi supplementari deve essere subordinata alla comunicazione all'autorità competente dei quantitativi accettati dall'operatore e alla costituzione di una cauzione da parte del medesimo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2013

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

- (4) Tenuto conto dei tempi previsti dall'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1187/2009 per la procedura di fissazione di detti coefficienti, è necessario che il presente regolamento si applichi quanto prima possibile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 1187/2009 per i gruppi di prodotti e i contingenti identificati dai codici «16-Tokyo e 16-, 17-, 18-, 20-, 21-Uruguay» riportati nella colonna 3 dell'allegato del presente regolamento sono accettate previa applicazione dei coefficienti di assegnazione indicati nella colonna 5 dell'allegato medesimo.

Articolo 2

Le domande di titoli di esportazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 1187/2009 per i gruppi di prodotti e i contingenti identificati dai codici «22-, 25-Tokyo e 22-, 25-Uruguay» riportati nella colonna 3 dell'allegato del presente regolamento sono accettate per i quantitativi richiesti.

Possono essere rilasciati titoli di esportazione per quantitativi supplementari, ripartiti mediante l'applicazione dei coefficienti di assegnazione indicati nella colonna 6 dell'allegato, previa accettazione dei quantitativi da parte dell'operatore entro una settimana a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento e previa costituzione della cauzione richiesta.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 318 del 4.12.2009, pag. 1.

ALLEGATO

Identificazione del gruppo secondo le note aggiuntive di cui al capitolo 4 della Harmonized Tariff Schedule degli USA		Identificazione del gruppo e del contingente	Quantitativo disponibile per il 2014 (in kg)	Coefficiente di assegnazione di cui all'articolo 1	Coefficiente di assegnazione di cui all'articolo 2
Numero della nota	Gruppo				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16	Not specifically provided for (NSPF)	16-Tokyo	908 877	0,3080103	
		16-Uruguay	3 446 000	0,1854822	
17	Blue Mould	17-Uruguay	350 000	0,1001430	
18	Cheddar	18-Uruguay	1 050 000	0,3431372	
20	Edam/Gouda	20-Uruguay	1 100 000	0,1700154	
21	Italian type	21-Uruguay	2 025 000	0,1303088	
22	Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation	22-Tokyo	393 006		19,6503000
		22-Uruguay	380 000		9,5000000
25	Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation	25-Tokyo	4 003 172		3,0793630
		25-Uruguay	2 420 000		2,7344632

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2013/49/UE DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 2013

che modifica l'allegato II della direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1, prima frase,

sentito il Garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2006/87/CE, il regolamento di ispezione delle navi sul Reno e il regolamento (UE) n. 164/2010 della Commissione, del 25 gennaio 2010, concernente le specifiche tecniche del sistema elettronico di segnalazione navale per la navigazione interna di cui all'articolo 5 della direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità ⁽²⁾ definiscono i requisiti principali per lo scambio della serie minima di dati relativi agli scafi tra le autorità di certificazione e le autorità dei RIS.
- (2) Dall'entrata in vigore della direttiva 2006/87/CE è stato assegnato un numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI) a più di 14 000 imbarcazioni. La quantità considerevole di ENI rende difficile la gestione di uno scambio efficiente dei dati senza uno strumento adeguato. Ciò potrebbe comportare maggiori rischi sotto il profilo della sicurezza durante l'utilizzo del natante (gestione del traffico) oltre che problemi sul piano amministrativo (rischio di conteggiarli due volte nelle statistiche). Gli ENI sono conservati nei trasponder «Inland AIS» (sistema automatico di identificazione dei natanti per la navigazione interna) a norma del regolamento (CE) n. 415/2007 della Commissione, del 13 marzo 2007, relativo alle specifiche

tecniche per i sistemi di localizzazione e monitoraggio dei natanti di cui all'articolo 5 della direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità ⁽³⁾, per poter identificare automaticamente i natanti in caso dispongano di un ENI.

- (3) Le autorità competenti devono poter disporre di questi dati in particolare per evitare di assegnare due ENI allo stesso natante, mentre per le autorità dei RIS tali dati sono necessari per diverse applicazioni RIS, come la tenuta dei registri delle chiuse e la preparazione delle statistiche relative alle chiuse. Il numero di trasponder Inland AIS continua ad aumentare rapidamente rendendo indispensabile lo scambio efficiente di dati ai fini di una corretta gestione del traffico. È quindi necessario istituire un registro elettronico centrale (banca dati degli scafi) al quale siano collegate tutte le autorità per poter effettuare uno scambio di dati efficiente e adeguare l'allegato della presente direttiva al progresso tecnico.
- (4) D'altro canto il numero delle autorità competenti che possono rilasciare certificati comunitari per la navigazione interna è notevolmente aumentato. Attualmente, 49 autorità di 9 Stati membri utilizzano la banca dati per identificare un natante e assegnare un ENI. Tali autorità devono disporre di informazioni affidabili sul natante e il suo certificato per poter preparare le ispezioni tecniche e ai fini del rilascio, del rinnovo o della revoca dei suddetti certificati. Tutte le altre autorità competenti devono essere informate del rilascio, del rinnovo o della revoca del certificato. La mancanza o l'inesattezza delle informazioni potrebbe condurre a valutazioni incomplete da parte dell'autorità competente, che a loro volta potrebbero determinare un rischio per la sicurezza e un'applicazione non corretta dei requisiti di cui alla direttiva 2006/87/CE.
- (5) L'aumento del numero di autorità competenti dell'UE e il fatto che non tutti gli Stati membri scambino le proprie informazioni relative al rilascio degli ENI hanno un impatto negativo sull'efficienza dello scambio di informazioni tra loro, con conseguenze sul rilascio di certificati ai sensi della direttiva 2006/87/CE in quanto può succedere che vengano rilasciati due certificati con lo stesso ENI. Questa situazione è ben diversa da quella della navigazione sul Reno dove le autorità che rilasciano certificati sono in numero limitato e sono tutte impegnate in

⁽¹⁾ GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 57 del 6.3.2010, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 105 del 23.4.2007, pag. 35.

una attiva comunicazione reciproca rendendo efficiente il flusso reciproco di informazioni. Uno scambio di dati efficiente basato sulla banca dati degli scafi è quindi una condizione necessaria per garantire un livello equivalente di sicurezza tra il certificato comunitario per la navigazione interna e il certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 22 della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno.

- (6) È necessario assicurare che il livello di tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali nella procedura di identificazione dei natanti sia conforme ai requisiti stabiliti dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾ e al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽²⁾.
- (7) Occorre quindi modificare di conseguenza la direttiva 2006/87/CE.
- (8) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna ⁽³⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato II della direttiva 2006/87/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri che hanno vie navigabili interne di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un anno dalla sua entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Ogni tipo di trattamento di dati personali ai fini della presente direttiva deve essere conforme alla direttiva 95/46/CE e al regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Gli Stati membri che hanno vie navigabili interne ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE, sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 373 del 31.12.1991, pag. 29.

ALLEGATO

Nell'allegato II della direttiva 2006/87/CE, l'articolo 2.18, paragrafo 6, è sostituito dal testo seguente:

«6. Le autorità competenti di cui al paragrafo 5 inseriscono tempestivamente ogni nuovo numero unico europeo di identificazione delle navi assegnato, i dati relativi all'identificazione della nave di cui all'appendice IV, nonché tutte le relative modifiche nel registro elettronico tenuto dalla Commissione ("la banca dati degli scafi"). Questi dati possono essere utilizzati dalle autorità competenti di altri Stati membri e degli Stati firmatari della convenzione di Mannheim, al solo scopo di attuare misure amministrative destinate a mantenere la sicurezza e il corretto svolgimento della navigazione e per attuare gli articoli da 2.02 a 2.15, l'articolo 2.18, paragrafo 3, del presente allegato e gli articoli 8, 10, 11, 12, 15, 16 e 17 della presente direttiva.

Gli Stati membri, in ottemperanza alla legislazione nazionale o dell'Unione, adottano le misure necessarie per garantire la riservatezza e l'affidabilità delle informazioni loro inviate ai sensi della presente direttiva e utilizzano dette informazioni solo in conformità a quest'ultima.

L'autorità competente di uno Stato membro può trasferire dati personali ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale a condizione che siano soddisfatti i requisiti di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*), in particolare gli articoli 25 e 26, e solo su base individuale. L'autorità competente dello Stato membro garantisce che il trasferimento sia necessario ai fini di cui al comma 1. L'autorità competente assicura che il paese terzo o l'organizzazione internazionale trasferiscano i dati ad un altro paese terzo o organizzazione internazionale solo previa autorizzazione esplicita e in conformità alle condizioni stabilite dall'autorità competente dello Stato membro.

Il trasferimento di dati personali ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale da parte della Commissione viene effettuato, su base individuale, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (**). La Commissione assicura che il trasferimento sia necessario ai fini di cui al comma 1. La Commissione assicura che il paese terzo o l'organizzazione internazionale trasferisca i dati ad un altro paese terzo o organizzazione internazionale solo previa autorizzazione esplicita e in conformità alle condizioni stabilite dalla Commissione.

(*) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(**) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.»

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 7 ottobre 2013

che sottopone a misure di controllo il 5-(2-amminopropil)indolo

(2013/496/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 6 della decisione 2005/387/GAI, il comitato scientifico integrato dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), nel corso di una sessione speciale, ha redatto una relazione di valutazione dei rischi sulla nuova sostanza psicoattiva 5-(2-amminopropil)indolo. Tale relazione è stata in seguito presentata alla Commissione e al Consiglio il 16 aprile 2013.
- (2) La sostanza 5-(2-amminopropil)indolo è un derivato sintetico dell'indolo, sostituito dalla parte del fenile dell'anello dell'indolo. Risulta essere una sostanza stimolante che può anche avere effetti allucinogeni. Il 5-(2-amminopropil)indolo è stato rilevato per lo più in forma di polvere ma anche in forma di compressa e capsula. È disponibile alla vendita su Internet e nei negozi specializzati in sostanze psicotrope (head shop) ed è commercializzato come «sostanza chimica sperimentale». È stato anche rilevato in campioni di un prodotto venduto come sostanza psicoattiva legale (legal high), denominata «Benzo Fury», e in compresse somiglianti all'ecstasy.
- (3) Le informazioni e i dati esistenti indicano che l'acuta tossicità del 5-(2-amminopropil)indolo può provocare effetti nocivi nell'uomo, come tachicardia e ipotermia, e può anche causare midriasi, agitazione e tremore. Il 5-(2-amminopropil)indolo può interagire con altre sostanze, fra cui medicinali e stimolanti che agiscono sul sistema monoaminergico. Gli specifici effetti fisici del 5-(2-amminopropil)indolo nell'uomo sono difficili da stabilire, poiché non sono stati pubblicati studi che ne valutino la tossicità acuta e cronica, gli effetti psicologici e comportamentali o il potenziale di dipendenza, e anche a causa del fatto che le informazioni e i dati disponibili sono limitati.
- (4) Da aprile ad agosto del 2012 in quattro Stati membri è stato registrato un numero complessivo di 24 casi di mortalità, in relazione ai quali l'autopsia ha rilevato tracce di 5-(2-amminopropil)indolo, solo o combinato con altre sostanze. Dalle informazioni disponibili non è possibile stabilire con certezza il ruolo del 5-(2-amminopropil)indolo in tutti questi casi di mortalità; in alcuni casi tuttavia questa sostanza è stata specificamente constatata fra le cause del decesso. Se questa nuova sostanza psicoattiva dovesse diventare più ampiamente disponibile e dovesse essere utilizzata maggiormente, le conseguenze in termini di salute delle persone e di sanità pubblica potrebbero essere significative. Non sono disponibili informazioni sui rischi sociali che comporta il 5-(2-amminopropil)indolo.
- (5) Nove paesi europei hanno segnalato all'OEDT e all'Ufficio europeo di polizia (Europol) di aver rilevato la presenza di 5-(2-amminopropil)indolo. Non sono disponibili dati sulla prevalenza d'uso del 5-(2-amminopropil)indolo, ma le limitate informazioni esistenti indicano che il suo consumo può avvenire in ambienti analoghi a quelli di altri stimolanti, come a casa, nei bar e nei locali notturni o nei festival di musica.
- (6) Nessun elemento indica che il 5-(2-amminopropil)indolo sia prodotto nell'Unione e non vi sono prove che portino a presupporre il coinvolgimento della criminalità organizzata nella produzione, distribuzione o fornitura di questa nuova sostanza psicoattiva.
- (7) La sostanza 5-(2-amminopropil)indolo non ha proprietà o usi terapeutici noti, provati o riconosciuti, e non è oggetto di un'autorizzazione alla commercializzazione nell'Unione. A parte l'utilizzo come campione analitico e nella ricerca scientifica, non vi è alcuna indicazione che venga utilizzato per altri scopi.
- (8) La sostanza 5-(2-amminopropil)indolo non è stata e non è attualmente oggetto di alcuna valutazione da parte del sistema delle Nazioni Unite, come definito nella decisione 2005/387/GAI. In due Stati membri questa nuova sostanza psicoattiva è soggetta a misure di controllo conformemente alla loro legislazione nazionale, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope. Per controllare il 5-(2-amminopropil)indolo, cinque Stati membri applicano la legislazione nazionale relativa alle nuove sostanze psicoattive, alle merci pericolose o alle medicine.

⁽¹⁾ GU L 127 del 20.5.2005, pag. 32.

- (9) La relazione di valutazione dei rischi indica che esistono poche prove scientifiche sul 5-(2-amminopropil)indolo e aggiunge che sarebbero necessarie ulteriori ricerche per determinare i rischi sulla salute e sociali che pone questa sostanza. Tuttavia, gli elementi e le informazioni disponibili forniscono motivi sufficienti per assoggettare il 5-(2-amminopropil)indolo a misure di controllo in tutta l'Unione. Alla luce dei rischi sulla salute che comporta, come documentato dalla sua presenza in vari casi di decesso segnalati, alla luce del fatto che può essere assunto senza saperlo, e per la mancanza di proprietà o usi terapeutici, il 5-(2-amminopropil)indolo dovrebbe essere oggetto di misure di controllo nell'insieme dell'Unione.
- (10) Poiché sei Stati membri già controllano il 5-(2-amminopropil)indolo attraverso vari tipi di disposizioni legislative, assoggettare questa sostanza a misure di controllo nell'insieme dell'Unione contribuirebbe a evitare il sorgere di ostacoli alla cooperazione transfrontaliera tra autorità di contrasto e giudiziarie, e a proteggere dai rischi che può determinare la sua assunzione.
- (11) La decisione 2005/387/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di consentire la fornitura a livello dell'Unione di una risposta rapida, basata sulle competenze tecniche, all'emergere di nuove sostanze psicoattive rilevate e segnalate dagli Stati membri, sottoponendo tali sostanze a misure di controllo in tutta l'Unione. Poiché sono state soddisfatte le condizioni e la procedura per avviare l'esercizio di tali competenze di ese-

cuzione, dovrebbe essere adottata una decisione di esecuzione al fine di porre sotto controllo il 5-(2-amminopropil)indolo in tutta l'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La nuova sostanza psicoattiva 5-(2-amminopropil)indolo è sottoposta a misure di controllo in tutta l'Unione.

Articolo 2

Entro il 13 ottobre 2014 gli Stati membri adottano le misure necessarie in base al loro diritto interno al fine di assoggettare il 5-(2-amminopropil)indolo a misure di controllo e a sanzioni penali conformemente alla loro legislazione nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, il 7 ottobre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

J. BERNATONIS

DECISIONE 2013/497/PESC DEL CONSIGLIO

del 10 ottobre 2013

che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC ⁽¹⁾.
- (2) I criteri per la designazione in materia di restrizioni all'ammissione nell'Unione e di congelamento dei fondi, che coprono le persone e le entità che hanno assistito persone o entità indicate per eludere o violare le disposizioni delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o della decisione 2010/413/PESC, dovrebbero essere regolati in modo da includere persone ed entità che hanno a loro volta eluso o violato tali disposizioni.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/413/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/413/PESC è così modificata:

1. all'articolo 19, paragrafo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

"b) delle altre persone non menzionate dall'allegato I che partecipano, sono direttamente associate o danno il loro sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, anche attraverso un coinvolgimento nell'approvvigionamento di prodotti, beni, attrezzature, materiali e tecnologie vietati, o delle persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o delle persone che hanno eluso o violato, ovvero assistito persone o entità indicate per eludere o violare, le disposizioni dell'UNSCR 1737 (2006), dell'UNSCR 1747 (2007), dell'UNSCR 1803 (2008) e dell'UNSCR 1929

(2010) ovvero della presente decisione, nonché di altri membri dell'IRGC e di persone che agiscono per conto dell'IRGC o dell'IRISL, e persone che forniscono assicurazioni o altri servizi essenziali per IRGC e IRISL o da entità essi possedute o controllate o che agiscono per loro conto, come elencate nell'allegato II;"

2. all'articolo 20, paragrafo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

"b) dalle persone e entità non menzionate dall'allegato I che partecipano, sono direttamente associate o danno il loro sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, anche attraverso un coinvolgimento nell'approvvigionamento di prodotti, beni, attrezzature, materiali e tecnologie vietati, o dalle persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o dalle entità da esse possedute o controllate, anche attraverso mezzi illeciti, o dalle persone e entità che hanno eluso o violato, ovvero assistito persone o entità indicate per eludere o violare, le disposizioni dell'UNSCR 1737(2006), dell'UNSCR 1747(2007), dell'UNSCR 1803(2008) e dell'UNSCR 1929 (2010) ovvero della presente decisione, nonché da altri membri e entità dell'IRGC e della IRISL e da persone ed entità da essi possedute o controllate o che agiscono per loro conto, ovvero che forniscono assicurazioni o altri servizi essenziali per IRGC e IRISL o da entità da essi possedute o controllate o che agiscono per loro conto, come elencate nell'allegato II;"

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, il 10 ottobre 2013

Per il Consiglio
Il presidente
R. SINKEVIČIUS

⁽¹⁾ Decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39).

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2013

relativa a un contributo finanziario dell'Unione a misure di sorveglianza e ad altre misure di emergenza attuate in Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia contro la peste suina africana presente nei paesi terzi vicini

[notificata con il numero C(2013) 6540]

(I testi in lingua estone, lettone, lituana e polacca sono i soli facente fede)

(2013/498/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

attraverso i veicoli che hanno trasportato animali vivi e mangimi o tramite l'introduzione non autorizzata nell'Unione di prodotti derivati da animali della specie suina.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,

(4) Il rischio di introduzione della peste suina africana nell'Unione è più elevato in Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia a causa della presenza e dell'evoluzione di tale malattia nei territori confinanti della Bielorussia e della Federazione russa e detti Stati membri hanno informato la Commissione e gli altri Stati membri delle misure che intendono adottare per la protezione dei loro territori e degli altri Stati membri.

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione ed abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 84,

(5) L'Estonia, la Lettonia, la Lituania e la Polonia hanno provveduto alla sorveglianza per l'individuazione precoce della febbre suina africana sia nei cinghiali che nei suini domestici e hanno predisposto misure di sensibilizzazione e preparazione alla malattia nel quadro dei rispettivi piani di emergenza elaborati in conformità alla direttiva 2002/60/CE ⁽³⁾ del Consiglio per garantire una risposta rapida in caso di introduzione della febbre suina africana. La Lituania è direttamente minacciata dalla presenza di tale malattia oltre il confine con la Bielorussia e, al fine di ridurre al minimo il rischio di diffusione nel suo territorio in caso di introduzione della peste suina africana, intende istituire una zona cuscinetto di 10 km lungo il confine con la Bielorussia, nella quale prevede di ridurre la densità dei soggetti ospiti promuovendo la macellazione dei suini e prevenendo il ripopolamento degli allevamenti di suini.

considerando quanto segue:

(1) La peste suina africana è una malattia virale infettiva, generalmente mortale, che colpisce i suini domestici e i cinghiali e causa gravi perturbazioni negli scambi all'interno dell'Unione e nelle esportazioni verso paesi terzi di suini vivi e di prodotti derivati da animali della specie suina.

(2) In seguito alla conferma della peste suina africana in Georgia nel 2007 la malattia si è propagata nella Federazione russa, dove sono stati segnalati numerosi focolai della stessa nei suini e nei cinghiali in tutta la parte europea della Russia. Nel giugno 2013 la Bielorussia ha inoltre confermato la presenza di un focolaio di peste suina africana in suini da cortile nella regione di Grodno, a circa quaranta chilometri dalla frontiera lituana e in prossimità del confine con la Polonia.

(6) I cinghiali che attraversano i confini tra i paesi terzi interessati e l'UE comportano un rischio di introduzione della peste suina africana, soprattutto in alcune zone ad agricoltura intensiva in cui i cinghiali sono attratti dalle colture. Nel tentativo di ridurre i rischi e sulla base dei dati disponibili di ricerche preliminari sull'efficacia dell'uso di repellenti costituiti da sostanze sintetiche maleodoranti, che dimostrano un'efficienza piuttosto elevata e

(3) La situazione della peste suina africana nei paesi limitrofi dell'Unione europea costituisce una minaccia diretta per gli allevamenti di suini all'interno dell'Unione, poiché il virus può essere introdotto negli Stati membri confinanti con i paesi terzi infetti attraverso i cinghiali che entrano nel territorio dell'Unione dalle zone infette, ma anche

⁽³⁾ Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).

⁽¹⁾ GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

⁽²⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

- una durata relativamente lunga, la Lituania intende applicare tali repellenti, quale misura di riduzione dei rischi a breve termine, in alcune zone del suo territorio vicine al confine orientale, al fine di scoraggiare l'ingresso dei cinghiali nei campi di granturco e di altre colture.
- (7) La pulizia e la disinfezione dei veicoli che possono essere stati in contatto con il virus della peste suina africana è una delle misure preventive contro l'ingresso di tale malattia nell'Unione. La decisione di esecuzione 2013/426/UE della Commissione ⁽¹⁾ stabilisce pertanto determinate misure volte a impedire l'introduzione nell'Unione della peste suina africana dalla Bielorussia e dalla Federazione russa e dispone che i veicoli che hanno trasportato animali vivi e mangimi e che entrano nell'Unione in provenienza da zone infette vengano adeguatamente puliti e disinfettati e che la pulizia e la disinfezione siano opportunamente documentate.
- (8) In deroga alle disposizioni del regolamento (CE) n. 206/2009 della Commissione ⁽²⁾ il rischio di introduzione nell'Unione della peste suina africana attraverso scorte personali contenenti prodotti a base di carni suine inviate per posta o trasportate nel bagaglio di viaggiatori provenienti in particolare dalla Bielorussia e dalla Federazione russa, non è affatto irrilevante e richiede ulteriori controlli ai punti di entrata.
- (9) Numerosi soggetti interessati, compresi veterinari, agricoltori professionali e non professionali, conducenti di automezzi pesanti, agenti doganali, passeggeri e il pubblico in generale, devono inoltre essere resi consapevoli del rischio di introduzione della peste suina africana e delle sue conseguenze attraverso campagne di sensibilizzazione mirate.
- (10) Nella prima settimana dell'agosto 2013, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania e la Polonia hanno presentato i rispettivi piani e le stime iniziali dei costi di attuazione delle misure di emergenza nelle zone considerate a rischio di introduzione della peste suina africana dalla Bielorussia e dalla Federazione russa. È necessario un sostegno finanziario per il personale al fine di garantire l'attuazione delle attività di sorveglianza previste nei piani presentati. I piani sono stati esaminati dalla Commissione in vista di un contributo finanziario dell'Unione e sono risultati conformi alla direttiva 2002/60/CE.
- (11) Le azioni intraprese da Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia al fine di ridurre in modo diretto il rischio di introduzione della malattia nell'Unione, vale a dire le operazioni di pulizia e di disinfezione dei veicoli, dovranno essere cofinanziate a un tasso del 100 %.
- (12) L'ulteriore sorveglianza effettuata da Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia in zone a rischio più elevato di introduzione della malattia e le azioni intraprese nell'ambito della campagna di sensibilizzazione da tali Stati membri dovranno essere cofinanziate a un tasso del 50 %.
- (13) Le azioni intraprese dalla Lituania utilizzando repellenti in specifiche zone ad alto rischio, vicine ai confini orientali al fine di ridurre il rischio di introduzione della malattia nell'Unione attraverso i cinghiali, dovranno essere cofinanziate a un tasso del 50 %. Le azioni speciali intraprese dalla Lituania per diminuire la densità dei suini al confine con la Bielorussia dovranno essere cofinanziate a un tasso del 30 %.
- (14) Data l'urgenza delle misure, i costi sostenuti da Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia a partire dal 2 luglio 2013, data di notifica delle misure di emergenza, dovranno essere ammessi a ricevere i contributi finanziari dell'Unione.
- (15) L'articolo 8, paragrafo 3, della decisione 2009/470/CE prevede che debbano essere definite le spese ammissibili e il livello del contributo finanziario dell'Unione. Tenuto conto della necessità di evitare una spesa eccessiva per il bilancio dell'Unione, occorre tuttavia fissare importi massimi che riflettano il corrispettivo ragionevole per determinate attività di sorveglianza.
- (16) Un corrispettivo ragionevole è il corrispettivo per un materiale o un servizio a un prezzo proporzionato rispetto a quello di mercato. In attesa dei controlli in loco da parte della Commissione, è ora necessario approvare il contributo finanziario specifico dell'Unione a Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.
- (17) Il versamento del contributo finanziario deve essere subordinato all'effettiva esecuzione delle azioni previste e alla presentazione alla Commissione di tutte le informazioni necessarie da parte delle autorità.
- (18) Poiché i piani presentati da Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia relativi alle misure di emergenza contro l'introduzione della peste suina africana dalla Bielorussia e dalla Federazione russa attuate nel 2013 offrono un quadro sufficientemente dettagliato ai sensi dell'articolo 94 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione ⁽³⁾, la presente decisione costituisce una decisione di finanziamento delle spese previste nel programma di lavoro in materia di sovvenzioni.
- (19) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ Decisione di esecuzione 2013/426/UE della Commissione, del 5 agosto 2013, relativa a misure dirette a impedire l'introduzione nell'Unione del virus della peste suina africana da taluni paesi terzi o dalle parti del territorio dei paesi terzi in cui la presenza di tale malattia è confermata e che abroga la decisione 2011/78/UE (GU L 211 del 7.8.2013, pag. 5).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 206/2009 della Commissione, del 5 marzo 2009, relativo all'introduzione nella Comunità di scorte personali di prodotti di origine animale e che modifica il regolamento (CE) n. 136/2004 (GU L 77 del 24.3.2009, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Nell'ambito delle misure di emergenza per la protezione contro la peste suina africana adottate da Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia nel 2013, tali Stati membri hanno diritto a un contributo specifico dell'Unione alle spese sostenute per l'attuazione delle attività di sorveglianza e per i test virologici o sierologici di laboratorio effettuati su campioni ottenuti dopo il 1° luglio 2013 durante la sorveglianza dei suini domestici e dei cinghiali in tali Stati membri.

2. Il contributo finanziario dell'Unione è fissato al 50 % delle spese sostenute da Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia per le attività di cui al paragrafo 1 e non supera:

- i) 15 000 EUR per l'Estonia;
- ii) 80 000 EUR per la Lettonia;
- iii) 46 000 EUR per la Lituania;
- iv) 20 000 EUR per la Polonia.

3. Le spese massime rimborsabili a Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia per le attività di cui al paragrafo 1 non superano in media:

- i) 0,5 EUR per suino domestico sottoposto a campionamento;
- ii) 5 EUR per cinghiale sottoposto a campionamento;
- iii) 2 EUR per il test ELISA;
- iv) 10 EUR per il test PCR;
- v) 10 EUR per il test virologico.

4. Le spese che possono beneficiare di un contributo finanziario dell'Unione per le misure di cui al paragrafo 1, si limitano alle spese sostenute dagli Stati membri, per:

- a) i test di laboratorio;
 - i) l'acquisto di kit per le analisi, di reagenti e di tutti i materiali di consumo individuabili utilizzati specificamente per effettuare test di laboratorio;
 - ii) il personale, indipendentemente dalla categoria, specificamente assegnato, a tempo pieno o parziale, all'esecuzione dei test presso il laboratorio;
- b) il personale, indipendentemente dalla categoria, specificamente assegnato, a tempo pieno o parziale, all'attuazione delle attività di sorveglianza previste dai programmi diverse dai test di laboratorio.
- c) le spese generali pari al 7 % della somma delle spese di cui alle lettere a) e b).

Le spese di personale di cui alla lettera a), punto ii), e alla lettera b), si limitano alle retribuzioni effettive, compresi i contributi previdenziali, e agli altri costi previsti dalla legge inclusi nella retribuzione.

Articolo 2

1. Nell'ambito delle misure di emergenza adottate nel 2013 per la protezione contro la peste suina africana, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania e la Polonia hanno diritto a un contributo specifico dell'Unione alle spese sostenute per l'acquisto di apparecchiature e di materiali di consumo per le attività di pulizia e disinfezione svolte in detti Stati membri dopo il 1° luglio 2013.

2. Il contributo finanziario dell'Unione è fissato al 100 % delle spese sostenute da Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia per le attività di cui al paragrafo 1 e non supera:

- a) 20 000 EUR per l'Estonia;
- b) 735 000 EUR per la Lettonia;
- c) 738 000 EUR per la Lituania;
- d) 98 000 EUR per la Polonia.

Articolo 3

1. Nell'ambito delle misure di emergenza adottate nel 2013 per la protezione contro la peste suina africana, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania e la Polonia hanno diritto a un contributo specifico dell'Unione alle spese sostenute per le campagne di sensibilizzazione realizzate in detti Stati membri dopo il 1° luglio 2013.

2. Il contributo finanziario dell'Unione è fissato al 50 % delle spese sostenute da Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia per le attività di cui al paragrafo 1 e non supera:

- a) 10 000 EUR per l'Estonia;
- b) 14 000 EUR per la Lettonia;
- c) 40 000 EUR per la Lituania;
- d) 25 000 EUR per la Polonia.

Articolo 4

1. Nell'ambito delle misure di emergenza adottate nel 2013 per la protezione contro la peste suina africana, la Lituania ha diritto a un contributo specifico dell'Unione alle spese sostenute per l'acquisto di sostanze repellenti per i cinghiali da utilizzare in specifiche zone ad alto rischio del suo territorio dopo il 1° luglio 2013.

2. Il contributo finanziario dell'Unione è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Lituania per le attività di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 30 000 EUR.

Articolo 5

1. Nell'ambito delle misure di emergenza adottate nel 2013 per la protezione contro la peste suina africana, la Lituania ha diritto a un contributo specifico dell'Unione alle spese sostenute a titolo di indennizzo degli allevatori di suini per le perdite dovute alla macellazione precoce nella zona cuscinetto di 10 km di larghezza lungo il confine con la Bielorussia.

2. Il contributo finanziario dell'Unione è fissato al 30 % delle spese sostenute dalla Lituania, sino a un importo massimo di 600 000 EUR.

Articolo 6

1. Il contributo finanziario dell'Unione di cui agli articoli da 1 a 4 è versato sulla base:

- a) di una relazione tecnica definitiva a norma dell'allegato I relativa all'esecuzione tecnica delle misure di sorveglianza di cui all'articolo 1, nella quale figurano i risultati ottenuti nel periodo dal 2 luglio 2013 al 31 dicembre 2013;
- b) di una relazione finanziaria definitiva, in formato elettronico, a norma dell'allegato II, relativa alle spese sostenute nel periodo dal 2 luglio 2013 al 31 dicembre 2013;
- c) dei risultati di tutti i controlli in loco effettuati in conformità all'articolo 11, paragrafo 1, della decisione 2009/470/CE.

I documenti giustificativi delle relazioni di cui alle lettere a) e b) sono messi a disposizione della Commissione per i controlli in loco di cui alla lettera c).

2. La relazione tecnica definitiva e la relazione finanziaria definitiva di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono presentate entro il 30 aprile 2014. Se tale termine non è rispettato, il contributo finanziario specifico dell'Unione è ridotto del 25 % per ogni mese civile di ritardo, a meno che sussistano circostanze debitamente giustificate per il ritardo.

Articolo 7

La Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania e la Repubblica di Polonia sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Relazione tecnica definitiva sulle misure di sorveglianza relative alla peste suina africana nei cinghiali e nei suini domestici

Stato membro:

Data:

1. Valutazione tecnica della situazione:

1.1. Mappe epidemiologiche:

1.2. Informazioni sulla sorveglianza:

Stato membro	Numero di suini domestici sottoposti a campionamento	Numero di cinghiali sottoposti a campionamento	Tipo di test ⁽¹⁾	Numero di test	Numero di suini domestici positivi	Numero di cinghiali positivi
Totali 2013						

⁽¹⁾ Indicare: ELISA, PCR, Ag-ELISA, isolamento del virus, altri (specificare).

2. Conseguimento degli obiettivi e difficoltà tecniche:

3. Informazioni epidemiologiche supplementari: indagini epidemiologiche, ritrovamento di animali morti, distribuzione per età degli animali risultati positivi, lesioni riscontrate ecc.:

ALLEGATO II

Relazione finanziaria definitiva sulle misure di emergenza relative alla peste suina africana

Stato membro:

Data:

1. Misure di sorveglianza relative alla peste suina africana nei cinghiali e nei suini domestici:

Campionamento				
Categoria	Costo del campionamento			
	Numero di animali sottoposti a campionamento	Costo unitario per animale sottoposto a campionamento	Costo totale	
Suini domestici				
Cinghiali				
Personale				
Tipo	Costo unitario	Numero di effettivi	Costo totale	
Test di laboratorio				
	Numero di test eseguiti	Costo dei test (*)		
		Test di laboratorio (1)	Personale (2)	Spese generali (3) = (1) + (2) × 0,07 Costo totale (4) = (1) + (2) + (3)
Test sierologici (ELISA)				
Test PCR				
Test virologici				

(*) Tutti i costi sono al netto dell'IVA

2. Pulizia e disinfezione:

a) APPARECCHIATURE

Descrizione	Costo/valore (IVA esclusa)	Data di acquisto
Totale		

b) MATERIALI DI CONSUMO

Descrizione	Costo/valore (IVA esclusa)	Data di acquisto
Totale		

3. Campagne di sensibilizzazione:

Descrizione delle attività	Costo/valore (IVA esclusa)	Data di realizzazione
Totale		

4. Uso di repellenti:

MATERIALI DI CONSUMO

Descrizione	Costo/valore (IVA esclusa)	Data di acquisto
Totale		

5. Suini abbattuti nella zona cuscinetto presso il confine con la Bielorussia — per la Lituania:

Numero di identificazione dell'azienda	Allevatore: cognome e nome	Comune	Data di macellazione	Numero di animali abbattuti per categoria				Importo dell'indennizzo versato per categoria (IVA esclusa)				Indennizzo totale versato (IVA esclusa)	Data del pagamento
				scrofe	verri	suinetti	suini	scrofe	verri	suinetti	suini		

Il sottoscritto certifica che:

- le spese di cui sopra sono state effettivamente sostenute e contabilizzate con esattezza e sono ammissibili conformemente alle disposizioni della presente decisione,
- tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sono disponibili per i controlli,
- per le misure in questione non è stato chiesto nessun altro contributo dell'Unione e tutte le entrate derivanti da operazioni effettuate nel quadro di tali misure sono dichiarate alla Commissione,
- il programma è stato attuato in conformità alla normativa pertinente dell'Unione,
- si applicano procedure di controllo in particolare per verificare l'esattezza degli importi dichiarati e per prevenire, individuare e rettificare le irregolarità.

Data:

Nome e firma del direttore operativo:

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2013

concernente una misura adottata dalla Germania, in conformità all'articolo 11 della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che vieta un mini-ATV elettrico del tipo HB-ATV49Q-Electric, prodotto dalla Huabao Electric Appliance Co. Ltd.

[notificata con il numero C(2013) 6552]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/499/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2006/42/CE, le autorità tedesche hanno informato la Commissione e gli altri Stati membri di una misura che vieta l'immissione sul mercato di un mini-ATV (veicolo all terrain) elettrico del tipo *HB-ATV49Q-Electric* prodotto dalla Huabao Electric Appliance Co. Ltd., Zhiying Street, Guashan Industry Area, Yongkang, Zhejiang, Cina, e importato nell'UE dalla QBB Funsporthandel, Hofstraße 21, 56841 Traben-Trarbach, Germania.
- (2) Le autorità tedesche hanno indicato come motivo della misura la mancata conformità del mini-ATV ai seguenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute fissati dall'allegato I della direttiva 2006/42/CE:
- 1.3.2 — Rischio di rottura durante il funzionamento
Il telaio dell'ATV rischiava di rompersi durante l'utilizzo a causa della scarsa qualità delle saldature,
 - 1.3.7 — Rischi dovuti agli elementi mobili
La trasmissione a cinghia era accessibile e non protetta,
 - 1.7.3 — Marcatura delle macchine
La marcatura non comprendeva il nome e l'indirizzo completo del fabbricante,
 - 1.7.4 — Istruzioni
Il mini-ATV non era accompagnato da istruzioni in lingua tedesca.
- (3) Le autorità tedesche hanno inoltre osservato che sebbene il prodotto recasse la marcatura CE, non era accompa-

gnato da una dichiarazione CE di conformità redatta e firmata dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato, come prescritto dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/42/CE.

- (4) La notifica era accompagnata da un rapporto di ispezione redatto dal Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht, della Renania Palatinato.
- (5) Secondo la procedura stabilita all'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/42/CE, la Commissione ha scritto al fabbricante e all'importatore invitandoli a presentare osservazioni sulla misura adottata dalle autorità tedesche. Non è stata ricevuta alcuna risposta.
- (6) L'esame delle prove fornite dalle autorità tedesche conferma che il mini-ATV elettrico del tipo *HB-ATV49Q-Electric* fabbricato dalla Huabao Electric Appliance Co. Ltd. non è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute fissati dalla direttiva 2006/42/CE e che tale non conformità comporta gravi rischi di lesione per gli utilizzatori,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La misura adottata dalle autorità tedesche che vieta l'immissione sul mercato di un mini-ATV elettrico del tipo *HB-ATV49Q-Electric* prodotto dalla Huabao Electric Appliance Co. Ltd. è giustificata.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2013

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


⁽¹⁾ GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.

2013/498/UE:

- ★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 10 ottobre 2013, relativa a un contributo finanziario dell'Unione a misure di sorveglianza e ad altre misure di emergenza attuate in Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia contro la peste suina africana presente nei paesi terzi vicini** [notificata con il numero C(2013) 6540] 47

2013/499/UE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 10 ottobre 2013, concernente una misura adottata dalla Germania, in conformità all'articolo 11 della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che vieta un mini-ATV elettrico del tipo HB-ATV49Q-Electric, prodotto dalla Huabao Electric Appliance Co. Ltd.** [notificata con il numero C(2013) 6552] ⁽¹⁾ 55



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

EUR-Lex (<http://new.eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT